



Direttive tecniche

concernenti le

disposizioni sul traffico di animali nell'ambito del programma nazionale di lotta alla zoppina

del 25 giugno 2024, modificate il 18 agosto 2025

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visto l'articolo 229 capoverso 5 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401),

emana le seguenti direttive:

I. Campo di applicazione

1. Le presenti direttive tecniche regolamentano le disposizioni sul traffico di animali nell'ambito del programma nazionale di lotta alla zoppina.

II. Disposizioni generali

2. Nella banca dati sul traffico di animali (BDTA), a livello di detenzione di animali, vengono elencati i seguenti stati riguardo alla zoppina (in breve in «stato»):
 - 2.1. «indenne» (aziende detentrici di ovini risultate negative al test della zoppina)
 - 2.2. «sotto sequestro» (aziende detentrici di ovini in sequestro semplice di 1° grado)
3. Le disposizioni sul traffico di animali nell'ambito del programma nazionale di lotta alla zoppina sono disciplinate dall'articolo 229e OFE e prevedono quanto segue:
 - 3.1. durante i periodi di analisi dal 1° ottobre al 31 marzo, gli ovini possono essere trasferiti in altre aziende detentrici di animali solo se il risultato del test dell'ultimo controllo ufficiale è negativo. Il risultato del test di un periodo di analisi è valido al massimo sino alla fine del periodo di analisi successivo. Perde la sua validità in caso di sospetto di epizootia o in caso di epizootia.
 - 3.2. Se alla fine dei periodi di analisi (31 marzo) non è disponibile alcun risultato del test, il veterinario cantonale ordina un sequestro semplice di 1° grado dell'azienda in questione e il campionamento (art. 228b in combinato disposto con l'art. 229 cpv. 2 e con l'art. 229e cpv. 4 OFE). Il sequestro sarà revocato se il risultato del test sarà negativo.



4. Mandrie transumanti:

4.1. Per la formazione di mandrie transumanti si applicano le seguenti condizioni:

- Se tutti gli ovini di una mandria transumante provengono da aziende nelle quali durante il periodo di analisi il test è risultato negativo, la mandria non deve essere sottoposta a test all'inizio della transumanza.
- Se il test effettuato durante il periodo di analisi non risulta negativo in tutte le aziende di provenienza, la mandria transumante deve essere sottoposta al test della zoppina all'inizio della transumanza.
- Se una mandria transumante è composta da animali provenienti da aziende risultate negative al test della zoppina durante l'attuale periodo di analisi e da altre aziende non ancora testate, la mandria transumante deve essere divisa in due compartimenti. Il prelievo di campioni all'inizio della transumanza deve essere effettuato esclusivamente sugli animali provenienti dalle aziende non ancora testate nell'attuale periodo di analisi.

5. Documenti di accompagnamento e stato BDTA riguardo alla zoppina

- 5.1. Quando si stampano i documenti di accompagnamento dalla BDTA, viene stampato lo stato BDTA riguardo alla zoppina. La stampa funge da prova dello stato.
- 5.2. In caso di documenti di accompagnamento compilati a mano, è necessario allegare un certificato valido del Cantone come prova dello stato «indenne» (negativo alla zoppina).
- 5.3. Per gli animali provenienti da aziende sotto sequestro è necessario un «Certificato d'accompagnamento in caso di provvedimenti di polizia epizootica» rilasciato dal veterinario ufficiale responsabile (art. 12 OFE).
- 5.4. Il detentore dell'animale che rilascia il documento di accompagnamento è sempre responsabile della corretta dichiarazione.

III. Autorizzazioni eccezionali

6. Estivazione

Su richiesta, il veterinario cantonale può autorizzare aziende di estivazione che possono accettare esclusivamente ovini provenienti da aziende con stato «sotto sequestro». Il prerequisito è che il gestore dell'alpeggio possa dimostrare che non vi è alcun rischio di infezione per gli altri ovini e che vengono adottate misure per garantire il benessere degli animali e per proteggere gli animali selvatici. Viene ordinato il sequestro semplice di 1° grado dell'azienda di estivazione. Al termine del periodo di estivazione, gli animali possono essere trasferiti nelle seguenti aziende:

- rientro nell'azienda di provenienza, nel qual caso perdono lo stato di «indenne» e sono soggetti a un sequestro semplice di 1° grado (misure di cui al n. 9), oppure
- in macelli per la macellazione diretta, oppure
- in aziende di ingrasso puro autorizzate dal veterinario cantonale (conformemente al n. 7).

7. Aziende di ingrasso puro

Su richiesta, il veterinario cantonale può autorizzare aziende di ingrasso puro che possono accettare ovini provenienti da aziende con stato «indenne» e «sotto sequestro». Alle aziende di ingrasso puro viene imposto un sequestro semplice di 1° grado e i seguenti oneri:

- 7.1. Tutti gli ovini possono lasciare l'azienda solo per la macellazione diretta.
- 7.2. Gli ovini clinicamente malati devono essere isolati dagli altri ovini, tenuti nell'ovile e trattati.
- 7.3. Gli animali non possono pascolare su aree non appartenenti all'azienda.
- 7.4. Gli animali non possono essere condotti su strade e sentieri pubblici.
- 7.5. Nei pascoli gli ovini devono essere protetti da una recinzione a prova di fuga.

IV. Trasporto di animali in caso di epizoozia

8. In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da zoppina, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'azienda detentrica di ovini in questione fino all'invalidazione del sospetto (art. 69 e art. 228b OFE).
9. Se il risultato delle analisi è positivo, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'azienda detentrica di ovini infetta e il suo risanamento immediato. Il sequestro semplice di 1° grado e il risanamento vengono ordinati anche per i caprini presenti nella stessa azienda (art. 59 e 69 in combinato disposto con l'art. 228 cpv. 2 OFE). Per quanto riguarda il traffico di animali, si applicano i seguenti oneri aggiuntivi:
 - 9.1. Gli ovini clinicamente malati devono essere isolati dagli altri ovini, tenuti nell'ovile e trattati.
 - 9.2. Gli animali non possono essere condotti su strade e sentieri pubblici.
 - 9.3. Gli animali non possono pascolare su aree non appartenenti all'azienda.
 - 9.4. Nei pascoli gli ovini devono essere protetti da una recinzione a prova di fuga.
10. Il veterinario cantonale può autorizzare i detentori di animali al trasferimento degli ovini dalla loro azienda a un'altra azienda ai fini del risanamento. Il sequestro semplice di 1° grado per l'azienda vuota viene revocato al più presto quattro settimane dopo l'uscita dell'ultimo animale e la pulizia completa delle stalle. Il veterinario cantonale può abbreviare questo periodo di quattro settimane dopo il controllo.
11. Se il risanamento viene effettuato con il trasferimento di tutti gli animali dall'azienda al macello o alle aziende di ingrasso puro che dispongono di un'autorizzazione del veterinario cantonale (conformemente al n. 7), il sequestro semplice di 1° grado viene revocato al più presto quattro settimane dopo l'uscita dell'ultimo animale e dopo che le stalle sono state accuratamente pulite. Il veterinario cantonale può abbreviare questo periodo di quattro settimane dopo il controllo.
12. Caso di epizoozia in un'azienda d'estivazione
 - 12.1. Viene ordinato il sequestro semplice di 1° grado dell'azienda di estivazione. Il veterinario cantonale può autorizzare la continuazione dell'estivazione solo se è garantito che non vi sia alcun rischio di infezione per gli altri ovini e sono state adottate misure per garantire il benessere degli animali e la protezione degli animali selvatici.
 - 12.2. Il sequestro semplice di 1° grado si applica anche alle aziende di provenienza in cui gli animali vengono portati da un'alpeggio sotto sequestro, ad esempio a causa di una malattia in forma avanzata. Il trasferimento di tali animali nelle aziende di provenienza deve essere comunicato in anticipo al veterinario cantonale.
 - 12.3. Per lo scarico degli alpeggi, gli animali possono essere trasferiti come segue:
 - rientro nell'azienda di provenienza, nel qual caso perdono lo stato di «indenne» e sono soggetti a un sequestro semplice di 1° grado (misure di cui al n. 9), oppure
 - in macelli per la macellazione diretta, oppure
 - in aziende di ingrasso puro autorizzate dal veterinario cantonale (conformemente al n. 7).

12.4. Il momento dello scarico dell'alpeggio e le aziende di destinazione devono essere comunicati almeno 10 giorni prima al veterinario cantonale.

13. Caso di epizoozia in una mandria transumante

13.1 Viene ordinato il sequestro semplice di 1° grado della mandria transumante. Questo tipo di mandria non può essere risanato. Non è neanche possibile continuare la migrazione senza mettere in pericolo altri ovini. Il veterinario cantonale ordina quindi lo scioglimento della mandria transumante. Gli animali possono essere trasferiti come segue:

- in macelli per la macellazione diretta oppure
- in aziende di ingrasso puro autorizzate dal veterinario cantonale (conformemente al n. 7) oppure
- con autorizzazione del veterinario cantonale:
 - rientro nell'azienda di provenienza, nel qual caso perdono lo stato di «indenne» e sono soggetti a un sequestro semplice di 1° grado e alle misure di cui al numero 9, oppure
 - in un'azienda separata dove non hanno contatti con altri ovini. A questa azienda si applica il sequestro semplice di 1° grado e le misure di cui al numero 9.

V. Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 18 agosto 2025.

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di
veterinaria USAV